

Minori Stranieri Non Accompagnati e Tutore Volontario: verso una Pedagogia dell'Accoglienza. L'esperienza del territorio palermitano¹

Giuseppa Cappuccio, Lucia Maniscalco, Martina Albanese

Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione dell'Università degli Studi di Palermo.

Riassunto: Il flusso migratorio dei Minori Stranieri non Accompagnati è un fenomeno globale e soprattutto negli ultimi anni ha evidenziato la necessità di sviluppare e creare dei modelli inclusivi che si basino tanto sull'implementazione di norme regolamentarie quanto sull'intervento civico-sociale. La presa in carica del minore si è concretizzata nella creazione della figura del Tutore Volontario. Attraverso l'analisi dei bisogni del minore e dell'istanza pedagogica del Tutore, si analizza la formazione del Tutore Volontario in relazione all'esperienza realizzata a Palermo dal Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza del Comune di Palermo.

Keywords: MSNA, Tutore Volontario, Modello Palermo, Pedagogia dell'accoglienza

Abstract: The migratory flow of unaccompanied foreign minors is a global fact and in recent years has highlighted the need to develop and create inclusive models that are based both on the implementation of regulatory rules and on civic-social intervention. Taking charge of the minor took the form of creating the figure of the Volunteer Guardian. Through the analysis of the minor's needs and the pedagogical instance of the Guardian, the training of the Volunteer Guardian is analyzed in relation to the experience carried out in Palermo by the Childhood and Adolescence Protection Office of the municipality of Palermo.

Keywords: MSNA, Volunteer Guardian, Palermo Model, Intercultural pedagogy

¹ Il presente contributo, frutto della collaborazione tra le tre ricercatrici, è così suddiviso: Giuseppa Cappuccio è autrice del paragrafo 2; Lucia Maniscalco è autrice dei paragrafi 3 e 3.1 e delle conclusioni; Martina Albanese è autrice della Premessa, del paragrafo 1 e del breve focus sul modello Palermo.

Premessa

In ogni epoca storica, in maggiore o minore misura, si sono verificati fenomeni migratori. Migliaia di migliaia sono le persone che hanno deciso di affrontare una traversata pericolosa per tentare una strada per la sopravvivenza o per inseguire il sogno di una vita migliore.

Negli ultimi 30 anni l'aumento complessivo di immigrati nel meridione europeo si è quasi triplicato, passando da 4 a 16 milioni nel 2017. Successivamente si assiste a una discesa di tale andamento con 23.370 migranti sbarcati nel 2018 e 11.471 nel 2019 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 2019).

Il presente contributo si articola in due parti: una prima parte che si focalizza sul Minore Straniero non Accompagnato in un'ottica nazionale e transnazionale; una seconda parte in cui si riflette sulla formazione della figura del Tutore Volontario introdotta dalla legge Zampa del 2017, che, nonostante le criticità riscontrate nel Sistema di accoglienza palermitano, costituisce un ponte di congiunzione tra il territorio e il MSNA nella sua transizione verso l'età adulta e verso l'integrazione.

1. Il minore straniero non accompagnato: la ricerca internazionale

Secondo l'analisi effettuata da Menjivara e Perreira (2019, p. 197) i minori stranieri non accompagnati hanno partecipato a flussi migratori anche in altri periodi storici rispetto ai movimenti migratori attuali, ma ciò che rende diverso gli attuali contesti di migrazione è l'inclusione di nuove forme di applicazione della migrazione per collaborazioni e tecnologie ampliate e tramite diversi attori che facilitano la migrazione. Questi contesti creano oggi nuove sfide pedagogiche a fronte delle forme di vulnerabilità che interessano questi minori che si posizionano in modo diverso e in maggiore svantaggio rispetto alle precedenti coorti di arrivi d'infanzia o di altri immigrati.

Menjivara e Perreira (2019, p. 198) hanno evidenziato le differenze tra Stati Uniti ed Europa rispetto sia alle tecniche che ai numeri che alle modalità d'ingresso nel paese dei MSNA. Sebbene a partire dal 2012 in entrambi i continenti si sono verificati degli aumenti numerici rispetto agli ingressi dei minori, in Europa i minori accolti sono maggiori rispetto agli U.S. A variare sono inevitabilmente anche i paesi di provenienza: negli Stati Uniti sono maggiormente minori del centroamerica a migrare (El Salvador, Guatemala, Honduras e Messicani; quest'ultimi vengono sistematicamente respinti o rimpatriati), mentre in Europa i minori provengono da paesi africani e del Medio Oriente. Un fenomeno presente in entrambi i continenti è dato dalle modalità d'ingresso nei paesi accoglienti molti si presentano alla sicurezza delle frontiere per iniziare il processo di ricerca di asilo, mentre altri entrano come migranti "irregolari" e rimangono inosservati e non conteggiati. In entrambe le regioni territoriali all'arrivo dei minori si attiva un protocollo di identificazione e screening dei minori, ma a differenza dell'Europa i minori negli Stati Uniti, in alcuni stati, è possibile che vengano tenuti in detenzione fino a 72 ore.

Diverse ricerche condotte negli Stati Uniti (UNHCR, 2014; UNICEF, 2016; Donato e Perez, 2017; Clemens, 2017) hanno mostrato che il motivo principale per cui il fenomeno migratorio dei minori è costante e negli anni è variato, ma non è mai terminato risiede negli alti livelli di violenza persistente negli stati dell'America Centrale.

Analogamente, in Europa il Global Peace Index (Institute for Economics and Peace, 2016) ha identificato i paesi di provenienza dei minori come i meno pacifici al mondo. È possibile affermare che la violenza agita e subita causata da guerre civili, azioni statali o attività criminali, sono state identificate come denominatore comune nel guidare i flussi migratori dei minori stranieri non accompagnati che arrivano nell'UE e negli USA (Menjivara e Perreira, 2019, p. 199). Non a caso Zeller (2017, p. 1) definisce i minori stranieri non accompagnati (Unaccompanied Minors) come un sottogruppo di giovani categorizzati, costretti a sfollare dai propri paesi d'origine a causa di persecuzioni, conflitti, violenze e violazioni dei diritti umani e che fuggono senza tutore legale verso paesi presumibilmente sicuri.

Per questo motivo accogliendo la definizione fornita dalla legislazione belga e riportata da De Graeve, Vervliet e Derluyn, (2017, p.1), sarebbe auspicabile parlare di cittadini di uno stato che non appartengono allo spazio economico europeo (nel caso dei flussi migratori europei), che hanno meno di 18 anni e che non sono accompagnati da una persona che ha l'autorità parentale o la tutela legale su

di lui. Cittadini, così come mostrano diversi studi compiuti in Belgio, che manifestano notevoli sintomi di ansia, depressione e stress post-traumatico (Derluyn 2011; Derluyn, Broekaert 2007; Derluyn, Broekaert, Schuyten, 2008) che possono perdurare nel tempo (Vervliet et al 2014).

Tuttavia altre ricerche, compiute nel contesto americano, hanno evidenziato che non è insolito che gli adolescenti migrino perché in cerca di lavoro, al pari di un adulto, soprattutto se essi contribuiscono al sostentamento economico della famiglia nel loro paese d'origine o se sono già genitori (Chavez, 2016).

A causa dei molti aspetti coinvolti e delle problematiche che la migrazione comporta, diventa imprescindibile strutturare dei percorsi educativi e di accoglienza che siano in grado di far fronte alle problematiche legate al fenomeno migratorio e siano improntate sul significato ontologico della "cura".

2. Il Minore Straniero non Accompagnato in ITALIA: tra legislazione, dati e crisi evolutive

Secondo la normativa vigente in Italia per "minore straniero non accompagnato" (MSNA) s'intende «il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano» (Articolo 2, comma 1, del "Regolamento concernente i compiti del comitato per i minori stranieri a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del D. L. 25 luglio 1998, n. 286"). Tali minori risultano particolarmente vulnerabili, proprio perché privi delle figure genitoriali (naturali o affidatarie) e quindi facilmente soggetti ad una crisi evolutiva.

Il fenomeno dei MSNA è quindi storicamente presente in Italia, ma in questi ultimi anni ha subito una serie di modifiche e trasformazioni, etniche, demografiche anche in termini numerici. Pertanto molti minori sono disposti ad affidarsi a "trafficienti" che li trattano come merci e con i quali loro e le loro famiglie si indebitano. Invero, per molti di loro la decisione di partire e rischiare la vita è una scelta obbligata, poiché rappresenta il solo modo per sottrarsi ad un destino fatale.

Ma chi sono i minori stranieri non accompagnati che giungono in Italia? Secondo il report del 31 dicembre 2019 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 2 sui MSNA in Italia, risultano presenti in Italia 6.054 minori stranieri non accompagnati. Si registra un decremento del 43,9%³ rispetto allo stesso periodo di rilevazione dell'anno precedente. I minori stranieri non accompagnati sono in prevalenza di genere maschile (94,8%)⁴, di cui il 61,5% ha 17 anni. La Sicilia si conferma la regione che accoglie il maggior numero di MSNA (1.164, pari al 19,2% del totale), seguita dalla Lombardia (3,6%), dal Friuli-Venezia Giulia (11%), dall'Emilia-Romagna (10%) e dalla Toscana (7,6%). Le minore straniere non accompagnate presenti in Italia al 31.12.2019 sono 317 e rappresentano il 5,2% dei MSNA presenti. Come previsto dalla legge italiana⁵, per questi minori è vietata l'espulsione. Si accende, però, il dibattito rispetto ad altre necessità: come ad esempio, l'individuazione di figure legalmente responsabili e di conseguenza la loro regolarizzazione e la necessità di mettere in atto azioni specifiche di protezione, cura e integrazione (Caggiano 2015; Rizzo 2018).

Il sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati si è molto evoluto nel corso degli ultimi tre anni, non solo ampliando la capacità di ricezione, ma anche identificando strumenti e

² L'intero documento è consultabile all'indirizzo web: <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Report-di-monitoraggio-MSNA-31-dicembre-2019.pdf> (Consultato il 27/03/2020).

³ Rispetto al dicembre 2017, invece, la diminuzione delle presenze dei MSNA in Italia risulta pari al 66,9%.

⁴ Rispetto all'età, il 61,5% dei MSNA ha 17 anni, il 26,1% ha 16 anni, il 7,2% ha 15 anni e il 5,2% ha meno di 15 anni.

⁵ Art. 3 del "Regolamento concernente i compiti del comitato per i minori stranieri a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del D. L. ivo 25 luglio 1998, n. 286" emana il Divieto di respingimento per cui 1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvitato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. 1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati.

procedure che rispondano ai bisogni dei minori presi in carico e ne rispettino i diritti fondamentali quali (Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, 2018):

- il diritto del minore ad essere sentito nelle procedure che lo riguardano;
- il diritto a non essere discriminato dalle Autorità in ragione della provenienza;
- il diritto all'unità familiare quando ciò sia nell'interesse del bambino;
- il diritto ad essere protetti da violenze ed abusi in ragione della particolare vulnerabilità;
- il diritto alla protezione internazionale;
- i diritti economici e sociali garantiti ai minori stranieri non accompagnati.

Gli studi di stampo psicologico concordano sul fatto che l'adolescenza sia la fase in cui i legami di filiazione, la scelta tra fedeltà alle origini e distacco dalle figure familiari, sono le opzioni originali per "farsi" un'identità, e quindi si pongono come questioni cruciali (Malewska-Peyre, 1989). Negli adolescenti stranieri che emigrano, sono presenti in particolare forti vissuti di disorientamento che si ricollegano a tre aree principali di cambiamento: «dello spazio geografico, dello spazio del corpo, dello spazio linguistico e semiotico. Essi intervengono tutti a un livello fondamentale dell'organizzazione della personalità e definiscono i primi campi di esperienza attraverso i quali si costruisce l'identità» (Beauchesne & Esposito, 1981). Per questo per gli adolescenti stranieri possono essere più acuti e dolorosi, più pregnanti e penetranti, i meccanismi di autosvalutazione, esclusione, svalorizzazione con conseguenti difficoltà, disagi (resi più o meno visibili all'esterno) e forme di smarrimento. È chiaro, inoltre, che la condizione di solitudine dei MSNA rinforzi tali forme di disagio e malessere. I fattori di rischio che assumono una connotazione specifica nella fase evolutiva del migrante non accompagnato possono condurre ad una "cristallizzazione" delle strategie difensive in modelli di coping attraverso il quale il trauma è negato (Cerniglia, Cimino, 2012, p. 15). Il minore straniero non inserito in una rete affettiva di sostegno mostra buona capacità di coping che gli consentono di adattarsi ad una nuova e difficile realtà. In letteratura sono presenti diversi studi volti ad individuare i fattori di protezione per i minori stranieri (Raghallaigh e Galligan, 2010) quali la diffidenza, l'indipendenza, il senso di continuità, l'adattamento, la soppressione delle emozioni e l'atteggiamento positivo. Erikson (1968) e Hartar (1990) considerano la continuità tra presente, passato e futuro come la chiave per mantenere una solida identità personale, indispensabile per vivere una sensazione di relativa tranquillità (Pavan, 2004). Raghallaigh e Galligan (2010) vedono nella religiosità tanto un'ancora nel passato per l'identità del minore, quanto il soddisfacimento del bisogno di essere riconosciuti all'interno di un gruppo culturalmente affine (Getman et al. 2005). L'appartenenza a un gruppo di stessa etnia o provenienza si rivela un fattore di protezione per i MSNA (Pavani, 2019).

3. Il tutore volontario: espressione di genitorialità sociale e cittadinanza attiva

La sfida dell'identità che il minore si trova a dover affrontare richiede un duplice sforzo: da un lato dovrà definire la sua identità richiamando i legami familiari e culturali, e dunque in continuità al suo Paese di provenienza; dall'altro lato deve riconoscersi nei modelli culturali del Paese di arrivo, confrontandosi con il nuovo contesto e le nuove relazioni (Crotti, Merigalli, 2017, p. 232). Nel tentativo di fronteggiare questa sfida, la legge 7 aprile 2017 n. 47 («Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati») prevede, all'art. 11, l'istituzione presso ogni tribunale per i minorenni di un «elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati da parte dei garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni». Il tutore volontario è «la persona che, a titolo gratuito e volontario, non solo voglia e sia in grado di rappresentare giuridicamente un minore straniero non accompagnato, ma sia anche una persona motivata e sensibile, attenta alla relazione con il minore, interprete dei suoi bisogni e dei suoi

problemi» (Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza)⁶. La definizione fornita dal documento citato richiama dunque tre requisiti: «la minore età (per la quale occorre fare riferimento alla legge nazionale dell'interessato); la cittadinanza di un paese estraneo all'Unione Europea; l'assenza in Italia di un adulto per lui legalmente responsabile» (Long, 2018, p. 7).

La legge Zampa si pone un obiettivo: migliorare l'integrazione nella società ospitante di quei minori che si trovano nel nostro territorio senza figure rappresentative. Prima di tale legge, che istituisce la figura del tutore volontario nelle sue caratteristiche e nelle sue complesse funzioni, prevaleva la prassi di nominare tutore un ente pubblico che, tra l'altro, aveva in carica contemporaneamente un alto numero di minori. Con l'aumento degli sbarchi che hanno caratterizzato il 2016/2017, il tutore istituzionale prendeva in carico fino a 500 minori. Questo non permetteva al tutore di soddisfare tutte le richieste d'aiuto del minore, prima fra tutte il bisogno di riconoscimento. Nello spirito della legge. n. 47/2017, il tutore volontario, non solo deve esercitare per conto del minore tutti i diritti a questo riconosciuti, ma deve soprattutto impostare una relazione di fiducia con il MSNA. Trovandosi ad agire nella sfera delle esigenze evolutive del minore e della cura dello stesso, la figura del tutore volontario si discosta nettamente dalla tradizionale figura di matrice civilistica del tutore per la gestione della tutela patrimoniale del minore. «L'obiettivo della nomina del tutore volontario è la costruzione di un legame stabile, [...] caratterizzato da fiducia, disponibilità e affidabilità. Egli ha il compito di prendersi cura della vulnerabilità del minore, aiutandolo a dare forma al suo progetto di vita. La sua presenza sarà preziosa [...]. Diventerà una partita a due, fatta di reciproca conoscenza, ma destinata a coinvolgere tutta una gamma di relazione che circondano il minore» (Thiene, 2018, p. 116).

Le "Linee Guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari ex art. 11 della l. 7 aprile 2017, n. 47", prevedono che il "Tutore volontario" incarni una nuova idea di tutela legale, espressione di genitorialità sociale e cittadinanza attiva: un Tutore non solo per la rappresentanza giuridica del minore, ma un Tutore attento alla relazione con il tutelato e che sia interprete dei suoi bisogni e dei suoi problemi. A tal proposito si ritiene necessario dover organizzare la tutela «in modo tale da garantire una relazione armonica tra il tutore e il minore sia per quanto attiene gli aspetti professionali, sia per quelli personali. Questa relazione deve basarsi sul rispetto, sulla dignità e la fiducia» (Testai & Pamias, 2016).

La nomina e la scelta del tutore è un momento fondamentale in quanto permette di individuare il soggetto più idoneo alla cura degli interessi del minore: per questo motivo occorre, per quanto possibile, ascoltare il minore stesso scegliendo come tutore colui che sia in grado di istruirlo ed educarlo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni del medesimo. Il tutore viene nominato dal giudice a ogni persona minore presente sul territorio italiano (indipendentemente dunque dalla cittadinanza) priva di genitori che possano esercitare la responsabilità genitoriale su di lui o su di lei (art. 343 cod. civ.).

«Se adeguatamente preparato, formato e sostenuto il tutore potrebbe assumere un ruolo centrale di connessione tra il ragazzo e tutti gli altri attori, agendo come difensore dei diritti del minore e monitorandone la situazione. [...] I servizi di tutela dovrebbero dunque essere parte del sistema più ampio di cura e welfare dell'infanzia ma nel contempo essere predisposti e preparati per rispondere a specifiche situazioni che includono i settori dell'immigrazione» (Testai & Pamias, 2016).

Il compito fondamentale del tutore riguarda la cura, attraverso cui si assicura che i soggetti competenti esercitino il loro operato regolarmente provvedendo al mantenimento del minore in tutti i suoi aspetti. Relativamente a tale aspetto, il tutore, in ottemperanza con i principi affermati nella Carta di Nizza (art. 24), dovrà accogliere le richieste del minore e ove possibile rispettarne la volontà. Coinvolgere il minore stesso nelle decisioni attraverso l'ascolto risulta essere fondamentale, soprattutto se si tratta di minori prossimi alla maggiore età.

Per il corretto adempimento dei bisogni e delle aspirazioni del minore, il tutore è chiamato a collaborare con i servizi territoriali: una tappa necessaria per permettergli di definire al meglio la relazione con il minore. «L'esperienza del tutore volontario come risposta innovativa ai bisogni dei

⁶ Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza. Linee guida per la selezione, formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari. Consultabile dal link: <https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/Linee%20guida%20tutori%20volontari.pdf>

minori “fragili” e in condizioni di rischio, appare rivolta da un lato a dare voce alle necessità (materiali, psicologiche, relazionali, educative) di ciascun minore, dall’altro ad immettere nelle realtà istituzionali il “lievito” della società civile, cioè l’impegno, le competenze, il tempo dei volontari che hanno deciso e decidono di prendersi cura di un minore senza adulti di riferimento» (Scisci, 2014, p.127). Attraverso il modello educativo dell’ascolto, imparando a narrare e ad ascoltare le storie altrui, il tutore volontario arricchisce la propria esistenza rendendosi permeabile all’altro, alle sue emozioni e alle sue sensazioni. Essere propensi ad ascoltare vuol dire porre l’attenzione alle esperienze altrui e quindi al minore che le narra, nonché porre attenzione sul minore stesso.

Tra i principali e più importanti obiettivi e responsabilità del tutore volontario di un MNSA vi è quello di partecipare attivamente alle scelte quotidiane che lo riguardano e stabilire di comune accordo un percorso di crescita verso l’autonomia.

3.1 La selezione e la formazione del tutore volontario

In Italia la selezione dei tutori volontari segue un procedimento molto complesso e articolato. Per candidarsi a divenire tutore volontario bisogna innanzitutto aver compiuto 25 anni, avere un’adeguata e comprovata conoscenza della lingua italiana, se stranieri (oltre a un permesso di soggiorno se non cittadini UE); godere dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne o avere in corso procedimenti penali o per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione.

Non devono ricorrere le condizioni ostative previste dall’articolo 350 del codice civile⁷ (Garante dell’Infanzia)⁸. Segue il momento della formazione: coloro che soddisfano i requisiti sono chiamati a seguire un corso di formazione (fase di formazione). È il giudice a decidere di nominare il tutore volontario traendolo da tale elenco⁹.

La formazione deve soddisfare dei requisiti minimi comuni evidenziati nelle “Linee guida per la selezione, la formazione e l’iscrizione negli elenchi dei tutor volontari”, ma viene sviluppata a livello territoriale per garantire un maggiore accordo con la prassi e le normative territoriali.

In Sicilia, il corso di formazione si basa sull’approfondimento dei seguenti argomenti: gli aspetti fenomenologici, il diritto dell’immigrazione, le norme sulla Convenzione dei Diritti sull’Infanzia, gli aspetti psicologici, relazionali e comportamentali, le norme giuridiche, la conoscenza delle risorse presenti nel territorio, il ruolo e le responsabilità del tutore. Fino a comprendere aspetti più specifici come l’abuso sessuale, la tratta e le associazioni Palermitane che si occupano di far fronte a queste tematiche spesso connesse al fenomeno migratorio. Viene inoltre spiegato come riconoscere i bisogni del minore che si affianca, la condotta da tenere, come comportarsi nel caso in cui il minore presenti particolari disagi dovuti al suo percorso di vita. I criteri utilizzati per verificare l’effettiva idoneità al ruolo sono stati individuati e sintetizzati in una scheda di valutazione utile per la selezione. Tra questi i più significativi risultano: conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, capacità di ascolto, conoscenze giuridiche, psicologiche ed educative, conoscenza dei servizi presenti sul territorio, conoscenza delle lingue e capacità relazionali (Garante Infanzia Adolescenza, Comune Di Palermo, 2018).

Nel comprensorio palermitano da giugno 2017 a giugno 2018, 73 sono i tutori che hanno ricevuto la formazione organizzata dal Garante Regionale, così come dichiarato dalla “Legge Zampa”. Tali

⁷ Art. 350. (Incapacità all’ufficio tutelare). Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall’ufficio: 1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio; 2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la patria potestà; 3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui; 4) coloro che sono incorsi nella perdita della patria potestà o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela; 5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti. **((223)) AGGIORNAMENTO (223)** Il D.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l’art. 58, comma 1) che "All’articolo 350 del codice civile le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale".

⁸ L’intero documento è consultabile alla segue pagina web: <https://www.garanteinfanzia.org/content/come-diventare-tutore-volontario> (consultato il 27/03/2020).

⁹ Linee guida per la selezione, la formazione e l’iscrizione negli elenchi dei tutor volontari. Ex art. 11 del 7 aprile 2017, n. 47. L’intero documento è disponibile all’indirizzo web: <https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/Linee%20guida%20tutori%20volontari.pdf> (consultato il 27/03/2020).

tutori, per la maggior parte donne (82%), hanno un'età media di 50 anni e ben il 78% di loro possiede una laurea. Su 147 tutele assegnate in un anno, 42 sono quelle revocate per: motivi personali del tutore; assegnazione di un numero di tutele superiore alla disponibilità data da parte del tutore; tutele fuori dal territorio Comunale; trasferimento/allontanamento del minore di età; doppia assegnazione di una stessa tutela a due tutori diversi nella fase di passaggio della competenza dal Tribunale Ordinario al Tribunale per i Minorenni. (Garante Infanzia Adolescenza, Comune di Palermo, 2018, pp. 30-32).

La formazione del tutore si basa sullo sviluppo delle competenze in materia di accoglienza e guida. L'obiettivo della formazione non è tanto quello di creare un professionista della Tutela Legale, «ma una persona qualificata che abbia le conoscenze per adempiere ai suoi doveri con efficienza, consapevole che la sua incompetenza potrebbe causare errori, involontari, ma con possibili conseguenze per il benessere e il futuro del minore che richiede la tutela» (Garante Infanzia Adolescenza, Comune di Palermo, 2018, p.19).

Nello specifico, la formazione dei tutori volontari può essere essenzialmente riconducibile a tre macro-aree¹⁰: l'area giuridica, nella quale vengono date delle nozioni sui diritti dell'infanzia; l'area socio-psico-pedagogica con la quale si affrontano gli argomenti dello sviluppo e dell'educazione dei minori, nonché l'identificazione di eventuali stati traumatici; infine, l'area relazionale, nella quale si insegnano strategie comunicative efficaci focalizzate sui minori, inclusa la mediazione culturale, la collaborazione con gli interpreti e la comprensione delle differenze relative al background culturale e religioso.

Breve focus sul Modello Palermo

La selezione e la formazione dei tutori a Palermo si inserisce all'interno di un ampio progetto in favore dell'inclusione del MSNA. A tal proposito è possibile parlare di un vero e proprio "Modello Palermo" in quanto, a causa dell'elevato numero di presenze di MSNA, si è sperimentata una modalità di intervento, ancor prima della legge n. 47 del 2017, che potesse agevolare la tutela dei minori (Garante Infanzia Adolescenza Comune Di Palermo, 2018, p. 4). Essa si identifica con la creazione della figura dei "Tutori Volontari".

La costruzione del sistema di tutele a Palermo ha seguito alcune fasi cruciali:

1. Tavolo istituzionale¹¹: fase di confronto in cui «sono state identificate le responsabilità, le azioni e le modalità d'intervento che ogni soggetto Istituzionale si è impegnato a garantire ai ragazzi e alle ragazze stranieri non accompagnati nel rispetto dei loro Diritti»;
2. Redazione del Protocollo per la presa in carico dei MSNA: in cui si stabilisce la realizzazione di Progetti individualizzati di accompagnamento, la costituzione di un elenco dei Tutori Volontari, l'individuazione e la risoluzione delle criticità;
3. Tavolo tecnico: utile alla verifica dell'attuazione del protocollo e all'analisi dei risultati raggiunti.

Il processo sperimentale avviato per l'intervento dei tutori si concretizza nei seguenti passaggi schematizzati:

- L'Autorità giudiziaria nomina il tutore, comunicandolo al comune e al Garante dell'Infanzia;
- Il tutore entro sette giorni definisce il percorso con l'Ufficio Monitoraggio tutori;
- Entro sessanta giorni il tutore si avvia il periodo di socializzazione con il ragazzo/a, accoglie la sua storia e i suoi desideri;
- Entro quindici giorni il tutore insieme all'UMT formulato il PEI, si coordina con i servizi sociali e condivide il PEI con il ragazzo.

¹⁰ La formazione dei tutori volontari, articolata in quattro giornate per un totale di 30 ore complessive, è stata suddivisa nei seguenti moduli (Garante Infanzia Adolescenza Comune Di Palermo, 2018, p.20): "Scenario in cui operare: convezione sui diritti dell'infanzia e l'adolescenza", "I ragazzi e le ragazze: impariamo a conoscerli", "Leggi, modalità e strumenti per garantire i loro diritti", "Chi si occupa dei ragazzi e delle ragazze: come e perché", "Laboratorio sul ruolo del tutore", "Incontro con istituzioni per la definizione del ruolo di tutore", per terminare con una formazione periodica suddivisa tra seminari tematici, gruppi di formazione mensili e consulenza permanente.

¹¹ Gli attori coinvolti nella creazione di questo percorso di intervento sono: l'Amministrazione Comunale, il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della città, il Tribunale Civile di Palermo, il Giudice Tutelare, la Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, la Questura di Palermo, l'Università degli Studi di Palermo, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Nel contesto palermitano, i tutori formati che cominciano ad assistere i minori nel loro percorso di integrazione vengono monitorati nel loro operato dall'Ufficio Monitoraggio Tutori (UMT), istituito il 1° maggio 2017 a Palermo in accordo con UNICEF, il quale deve garantire il processo di accoglienza dei minori ed evidenziare le possibili criticità che si presentano. Tale organo ha segnalato che la permanenza in prima accoglienza, nel triennio 2015-2018, è stata superiore ai quattro mesi, contrariamente da quando stabilito dalla Legge Zampa, secondo la quale non deve essere superiore ai 30 giorni. Dalle segnalazioni fornite, non poche sono le criticità riguardanti il sistema di accoglienza. Ai sensi del decreto legislativo 142/2015, e secondo quanto modificato dalla legge 47/2017, il sistema di accoglienza dovrebbe essere articolato in 3 soluzioni principali (Lorenzini, 2019): l'affidamento familiare (individuato come opzione preferibile e primaria), la prima accoglienza (strutture governative) e la seconda accoglienza (oggi gestita all'interno del sistema SIPROIMI). In realtà il sistema è più complesso e l'affido familiare è di gran lunga sottoutilizzato, in quanto richiede un investimento importante da parte dei Servizi Sociali in termini di campagne di sensibilizzazione, individuazione delle famiglie e dei minori, di supporto e accompagnamento all'affido (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 2019, p. 28). A queste criticità si aggiunge inoltre che con la diminuzione degli sbarchi, osservata dal 2018, si sono registrate le chiusure di circa il 40% dei centri di prima accoglienza, ciò ha determinato continui trasferimenti dei minori da un centro all'altro, con evidenti ripercussioni sullo stato emotivo. Tra tutte queste vicissitudini burocratiche e non, che i bambini stranieri sono costretti ad affrontare, il tutore volontario rimane l'unico punto fermo disponibile ad accoglierli.

Conclusioni

Il bisogno di essere accolto del MNSA è in primo luogo soddisfatto dal tutore. È attraverso il tutore volontario che il MSNA può dare spazio al suo diritto di partecipazione e al bisogno di essere accolto; egli incarna la possibilità di integrazione nella società del Paese ospitante. Il diritto alla partecipazione per il migrante risulta essere un modo per ricostruire la propria identità poiché solo esercitando tale diritto si rende «parte attiva nella società, nel suo sviluppo e nella sua crescita, diventando consapevole portatore di benessere e arricchimento dal punto di vista culturale e relazionale» (Elia, 2017, p.14). In tal modo può avere una nuova costruzione di sé come portatore di nuovi diritti e di nuovi doveri.

L'«accogliere» non è solo un'azione, ma è un intreccio di azioni che danno forma alla tela sulla quale il minore dipinge la propria identità. L'essere accoglienti è un'istanza pedagogica che produce effetti da cui non è possibile prescindere. «Ogni accoglienza non può essere data per scontata e non può essere vissuta con indifferenza. [...] Così accogliere diviene un'azione che impedisce di appiattirsi sull'esistente e che rigenera continuamente e costantemente alcune tra le energie necessarie all'umanizzazione: le volontà di trasformazione stessi e il mondo nel quale si vive, senza credere di essere schiavi di un qualche determinismo fatalista» (Milella, 2017, p.57). Tutto ciò è stato immediatamente chiaro nel contesto palermitano in cui il fenomeno migratorio ha in parte stravolto le regole della convivenza socio-culturale. L'esito positivo della sperimentazione avviata a Palermo è la dimostrazione del fatto che l'accoglienza è la via maestra per favorire l'inclusione e il superamento di una visione stereotipata presente all'interno delle società ospitanti. Il caso Palermo è altresì la conferma del fatto che l'accoglienza può divenire una prassi quotidiana e continua efficace e funzionale, in cui è necessario coniugare la naturale propensione all'essere accoglienti con l'azione formativa.

La pedagogia interculturale, in quest'ottica, è una «pedagogia della relazione» e si propone, per definizione, di affrontare il problema dei rapporti tra individui di diverse culture ai fini dell'accettazione e del rispetto reciproco. Lo scopo di una tale azione accogliente e inclusiva è il passaggio da una multiculturalità, intesa come compresenza di diverse culture, alla interculturalità, vista come una convivenza della solidarietà attiva.

Bibliografia

- Beauchesne, H., Esposito G., (1981). *Enfants de migrants*. Toulouse, Privat.
- Caggiano, G. (2015). *Scritti sul diritto europeo dell'immigrazione*, Torino, Giappichelli.
- Cerniglia L., Cimino S. (2012). Minori immigrati ed esperienze traumatiche: una rassegna teorica sui fattori di rischio e di resilienza. *Infanzia e Adolescenza*, 1(11-24): 1594-5146.
- Chavez, L. (2016). *The Migration Process for Unaccompanied Immigrant Minors: Children and Adolescents Migrating from Mexico and Central America to the United States*, PhD Dissertation, Arizona State University.
- Clemens, M.A. (2017). *Violence, Development, and Migration Waves: Evidence from Central American Child Migrant Apprehensions*, CGD Paper 459, Washington, DC, Center for Global Development.
- Cornice A., Rizzo A. (2019). *La tutela dei Minori Stranieri non Accompagnati*, Inapp Paper n. 22, Roma: Inapp.
- Crotti, M., Merregalli, D. (2017). Minori stranieri non accompagnati tra confini geografici e umani. *Formazione, lavoro, persona*, VII(22): 226-236.
- De Graeve, K., Vervliet, M., Derluyn, I., (2017). Between Immigration Control and Child Protection: Unaccompanied Minors in Belgium, *Social Work & Society*, 15(1): 1-13.
- Derluyn, I. (2011). *Niet-begeleide buitenlandse minderjarigen: de onoplosbare dualiteit tussen twee perspectieven*. In: Reynaert, D., Roose, R., Vandenhoe, W. & Vlieghe, K. (eds.), *Kinderrechten: springplank of struikelblok? Naar een kritische benadering van kinderrechten*. Cambridge/Antwerp/Portland: Intersentia, pp. 43-60.
- Derluyn, I., & Broekaert, E. (2007). Different Perspectives on Emotional and Behavioural Problems in Unaccompanied Refugee Children and Adolescents. *Ethnicity & Health*, 12(2): 141-162.
- Derluyn, I., & Broekaert, E. (2008). Unaccompanied Refugee Children and Adolescents: The Glaring Contrast between a Legal and a Psychological Perspective. *International Journal of Law and Psychiatry*, 31: 319-330.
- Donato, K. M., Perez, S. L., (2017). Crossing the Mexico-U.S. Border: Illegality and Children's Migration to the United States, *Journal of the Social Sciences*, 3(4): 116-135.
- Elia, G. (2017). I processi migratori per una nuova sfida all'educazione. *Formazione, lavoro, persona*, VII(22): 10-17.
- Erikson, E. H. (1968). *Identity: Youth and Crisis*. New York, Norton.
- Geltman, P. L., Grant-Knight, W., Mehta, S. D., Lloyd-Travaglini, C., Lustig, S., Landgraf, J.M. (2005). The "lost boys of Sudan": Functional and behavioral health of unaccompanied refugee minors re-settled in the United States. *Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine*, 159(6): 585-591.
- Hartar, S. (1990). *Self and Identity Development*. In SS Feldam, GR Eliott (eds.), *At the Threshold – The Developing Adolescent*. London: Harvard University Press.
- Long, J. (2018). *Tutori volontari di minori stranieri non accompagnati. Materiali per l'informazione e la formazione*, Wolters Kluwers: CEDAM.
- Malewska-Peyre, H. (1989). *Problèmes d'identité des adolescents enfants de migrants et travail social*. In C. Camilleri, M. Cohen-Emerique (eds.), *Chocs de cultures: concepts et enjeux pratiques de l'interculturel*, Paris: L'Harmattan, pp. 117-134.
- Menjívar, C., Perreira, K. M., (2019). Undocumented and unaccompanied: children of migration in the European Union and the United States, *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 45(2): 197-217.
- Milella, M. (2017). Formare ad accogliere. Migrazioni come metafora della condizione umana. *Formazione, lavoro, persona*, VII(22): 54-64.
- Pavan, L. (2004). *L'identità fra continuità e cambiamento. Psicopatologia dell'attacco di panico e delle psicosi acute*. Milano: Franco Angeli.
- Pavani, L., Gullace, G., Long, J. (2019). Il ruolo delle Università a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati: spunti per modellizzare un'esperienza di Terza Missione e promuovere

- contaminazioni virtuose tra intervento sociale, ricerca e didattica. *Lifelong, Lifewide Learning*, 15(33): 87-98.
- Raghallaigh, M. N., Gilligan, R. (2010). Active survival in the lives of unaccompanied minors: coping strategies, resilience, and the relevance of religion. *Child and Family Social Work*, 15: 226-237.
- Rizzo, A. (2018). *La duplice dimensione delle politiche di asilo dell'Unione Europea. Ricollocazione "interna", accordi di riammissione e inclusione socio-lavorativa di richiedenti protezione internazionale e asilo*, Inapp Paper n.9, Roma: Inapp.
- Scisci, A. (2014). *Prendersi cura dei minori "fragili" verso e in un nuovo welfare: il tutore (legale) volontario*. In *Politiche sociali e servizi*. Vita e Pensiero: Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore: pp. 125-133.
- Testai, P. Pàmias J. et al. (2016). *Analisi, Prospettive e Orientamenti: Per un sistema di tutela integrato, sistemico e fondato sui diritti dei minorenni*. SafeGuard.
- Thiene, A. (2018). Minori stranieri non accompagnati. Compiti e responsabilità del tutore volontario entro e oltre la scuola. *Annali online della Didattica e della Formazione Docente*. 10(15-16): 111-126.
- Vervliet, M., De Mol, J., Broekaert, E., & Derluyn, I. (2013). 'That I Live, that's Because of Her': Intersectionality as Framework for Unaccompanied Refugee Mothers. *British Journal of Social Work*, 44(7): 2023-2041
- Vervliet, M., Lammertyn, J., Broekaert, E., & Derluyn, I. (2014). Longitudinal Follow-up of the Mental Health of Unaccompanied Refugee Minors. *European Child & Adolescent Psychiatry*, 23(5): 337-346.
- Zeller, M. (2017). Young People Called Unaccompanied Minors and European Welfare States. *Social Work & Society*, 15(1): 1-4.

Documenti consultati

- AGIA (2017). *Campagna pubblicitaria per i tutori volontari di MSNA* (<https://www.garanteinfanzia.org/news/minori-stranieri-non-accompagnati-bando-diventare-tutorevolontario>, ultima consultazione aprile 2020)
- Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (2017). *Linee guida per la selezione, formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari*.
- Garante Infanzia Adolescenza Comune Di Palermo, (2018). *Il modello di Palermo. La presa in carico delle ragazze e dei ragazzi stranieri non accompagnati*, 10 luglio 2018.
- Institute for Economics & Peace, (2016). *Global Peace Index 2016*, New York.
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2019). *Report di monitoraggio*. Dati al 31 dicembre 2019. Minori stranieri non accompagnati (msna) in Italia (<http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Report-di-monitoraggio-MSNA-31-dicembre-2019.pdf>, ultima consultazione aprile 2020)
- UNHCR, (2014). *Children on the Run: Unaccompanied Children Leaving Central America and Mexico and the Need for International Protection*, Marzo 2014 (<file:///C:/Users/martina/Downloads/UNHCRChildrenontheRunFullReport.pdf>, ultima consultazione aprile 2020)
- UNICEF, (2016). *Broken Dreams: Central American Children's Dangerous Journey to the United States*. Agosto 2016 (<https://www.justice.gov/eoir/file/888441/download>, ultima consultazione aprile 2020)